



Gara Comunitaria in più fasi per l'affidamento di un appalto pre-commerciale, ex art. 19 co. 1 lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006, relativo a servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale funzionali alla realizzazione di un nuovo sistema che consenta di minimizzare la produzione, migliorare la qualità e favorire il riuso dei fanghi nei processi di trattamento e depurazione delle acque reflue urbane

CHIARIMENTI

1)

Secondo il paragrafo 5.3 "Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnico-professionale" del Disciplinare di gara pag.17: il concorrente a pena di esclusione deve aver eseguito regolarmente nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, alternativamente:

Aver realizzato almeno un prodotto nuovo o significativamente migliorato con un contenuto tecnologico oppure aver sviluppato almeno un prodotto con un contenuto tecnologico.

Con riferimento a quanto specificato sopra si chiede: un prototipo ad alto contenuto tecnologico sviluppato nell'ambito di un progetto europeo (FP7) che presenti un TRL tale per cui il prototipo stesso possa essere offerto al mercato rientra nella fattispecie prevista alla lettera a)?

R: un'attività di ricerca con TRL alto così come definito dalla CE (sistemi completati e qualificati o dimostrati in contesti operativi) è indicazione del fatto che il concorrente ha lavorato o svolto attività di consulenza su soluzioni con contenuto tecnologico (ciò che interessa alla stazione appaltante). Inoltre tutto ciò che è dimostrabile in valori economici su progetti completati o ancora in corso (costi rendicontabili già esposti alla U.E.) può essere utilizzato per la valutazione del vincolo sui requisiti minimi così come i servizi analoghi se trattasi di attività menzionati negli atti da gara (studio di fattibilità, business plan etc.)

2)

Attività di consulenza svolte in favore di soggetti terzi per lo sviluppo di prodotti ad alto contenuto tecnologico rientrano nella fattispecie prevista alla lettera a) del paragrafo 5.3 del disciplinare di gara?

R: l'attività di consulenza, piuttosto che alla lettera a), appare riconducibile alle ipotesi di cui alla lettera b) del paragrafo 5.3, trattandosi in fin dei conti di attività di servizi di ricerca e sviluppo affidati, come presumibilmente avviene nella prassi, con contratti d'opera intellettuale.

www.regione.puglia.it

Servizio Programmazione Acquisti

Via G. Gentile, n. 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3052 - Fax: 080 540 9599

mail: g.savino@regione.puglia.it -



3)

Secondo il paragrafo 5.3 "Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnico-professionale" del Disciplinare di gara pag.17: il concorrente a pena di esclusione deve aver eseguito regolarmente nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, alternativamente:

uno o più contratti aventi ad oggetto servizi di ricerca e sviluppo analoghi a quelli oggetto della presente gara, non inferiori al 10% di € 625.000,00=IVA esclusa.

Con riferimento a quanto specificato sopra si chiede:

un progetto europeo cofinanziato nell'ambito di un programma avente ad oggetto lo sviluppo di un dispositivo per il monitoraggio in temporale delle acque e della rete idrica può rientrare tra i cosiddetti servizi di ricerca e sviluppo ai sensi di quanto previsto alla lett. b) del paragrafo 5.3 del disciplinare di gara?

R: Sì. A tal proposito si rimanda al chiarimento n.15.

4)

Un progetto europeo cofinanziato nell'ambito di un programma quadro ed ancora in corso di realizzazione, può considerarsi ammissibile ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) del paragrafo 5.3 del disciplinare, qualora il concorrente dimostri che quanto esposto in termini di costi rendicontati ed accolti dalla Commissione alla data di scadenza del presente bando è superiore al 10% di € 625.000,00=IVA esclusa?

R: Ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera b) del paragrafo 5.3 del disciplinare di gara, ciò che rileva è che l'importo dei contratti di oggetto analogo a quello della presente procedura non inferiore al 10% di € 625.000,00=IVA esclusa, sia stato acquisito nel triennio antecedente la scadenza, sulla cui definizione si rinvia al chiarimento n. 13.

5)

Servizi quali studi di fattibilità, business planning ed altre attività menzionate nel capitolato tecnico afferenti progetti aventi scopi diversi rispetto alla realizzazione di dispositivi per la localizzazione delle perdite idriche delle condotte, il monitoraggio dello stato delle condotte ed il rilevamento geo-referenziato delle condotte nelle reti idriche urbane di distribuzione, possono essere ricompresi tra i servizi di ricerca e sviluppo analoghi a quelli oggetto della presente gara ai sensi della lettera b)?

R: Sì, a condizione che tali attività siano dimostrabili con atti contrattuali o altre modalità di formalizzazione dell'affidamento. In tal caso il concorrente dovrà



indicare – come indicato nell'allegato 1) al disciplinare - committente, oggetto ed importo.

6)

A **pagina 17** del **disciplinare gara**, secondo e terzo paragrafo, si legge:

a) aver realizzato almeno un (1) prodotto nuovo o significativamente migliorato con un contenuto tecnologico, oppure aver sviluppato almeno un (1) prodotto con un contenuto tecnologico.

b) uno o più contratti aventi per oggetto servizi di ricerca e sviluppo analoghi a quelli oggetto della presente gara, non inferiori al 10% di € 625.000,00=IVA esclusa.

In merito al punto a), per "contenuto tecnologico" si intende nello stesso settore oggetto dell'appalto, cioè monitoraggio di condotte, reti idriche, ecc, oppure in qualsiasi settore purché ad elevato contenuto tecnologico?

R: il contenuto tecnologico deve intendersi riferito a qualsiasi settore in cui sia stata effettuata un'attività di ricerca e sviluppo con un contenuto tecnologico.

7)

Per quanto riguarda il punto b) del paragrafo 5.3 del disciplinare, per "*analoghi a quelli oggetto della presente gara*", si intendono servizi di ricerca e sviluppo sempre nello stesso settore, oppure si intendono servizi di ricerca e sviluppo di soluzioni innovative ad alto contenuto tecnologico?

R: Il campo di riferimento delle attività analoghe va considerato in senso ampliativo (v. chiarimenti n.10 e n.15)

8)

In merito a quanto richiesto al punto 5.3 del Vs. Disciplinare (Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnico-professionale), si chiede di chiarire se quanto richiesto nella lettera b), in caso di RTI, può essere posseduto dalla sola mandataria/capogruppo (nella misura comunque non inferiore al 10% di € 625.000,00=IVA esclusa) e se, per le altre aziende partecipanti alla composizione del RTI, questo requisito non è richiesto;

R: in caso di partecipazione in RTI, il disciplinare al punto del paragrafo 5.3 in cui recita "il requisito di cui alla lett. b), fermo l'importo totale richiesto nel suo complesso, dovrà essere posseduto dalla mandataria/capogruppo in misura maggioritaria", deve essere inteso nel senso che la mandataria deve possedere il requisito in percentuale maggiore rispetto alle mandanti, che, di conseguenza, hanno l'onere di possedere una parte minima del requisito.



9)

Si chiede di chiarire se per “*servizi analoghi a quelli del progetto di gara*” si può intendere anche progetti pre-commerciali e ricerca industriale e sviluppo sperimentale funzionali a realizzazioni di nuovi dispositivi anche se diversi alla finalità previste in questo Bando di Gara.

R: si rinvia al chiarimento n.15

10)

Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnico-professionale (“Disciplinare di gara” - Paragrafo 5.3 - pag. 17 ; “Allegato 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazione unica” - Punto 7). Si chiede che il concorrente, a pena di esclusione, abbia *eseguito regolarmente nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara* alternativamente, quanto specificato nelle lett. a) e b). Si chiedono i seguenti chiarimenti:

il requisito di cui alla lett. b) (ossia: *uno o più contratti aventi per oggetto servizi di ricerca e sviluppo analoghi a quelli oggetto della presente gara, non inferiori al 10% di € 625.000,00=IVA esclusa*), fa riferimento a *servizi di ricerca e sviluppo **analoghi a quelli oggetto della presente gara***, mentre il requisito di cui alla lett. a) (ossia: *aver realizzato almeno un (1) prodotto nuovo o significativamente migliorato con un contenuto tecnologico, oppure aver sviluppato almeno un (1) prodotto con un contenuto tecnologico*), fa riferimento ad **almeno un (1) prodotto nuovo o significativamente migliorato con un contenuto tecnologico**, senza specificare che debba trattarsi di prodotto analogo a quelli oggetto della presente gara. La domanda è la seguente: per dimostrare il possesso del requisito di cui alla lett. a), è necessario aver realizzato almeno un prodotto nuovo o significativamente migliorato, oppure aver sviluppato almeno un prodotto con un contenuto tecnologico, pur se non analogo a quello oggetto della presente gara?

R: Attesa la particolare natura del presente appalto, il requisito di cui al punto 5.3 del disciplinare di gara deve essere posseduto per attività svolta nell'ultimo triennio in ambiti congruenti con quello oggetto della presente procedura ed in ogni caso attinenti a progetti di ricerca e di innovazione tecnologica.

Tutto ciò in ossequio all'univoco e consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale le prescrizioni della *lex specialis* devono rispettare i principi di proporzionalità e di ragionevolezza, in ogni caso non limitare indebitamente l'accesso alla procedura e tenere conto delle specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto.

www.regione.puglia.it

Servizio Programmazione Acquisti

Via G. Gentile, n. 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3052 - Fax: 080 540 9599

mail: g.savino@regione.puglia.it -



Pertanto la previsione del disciplinare va interpretata in senso estensivo.

11)

Si rileva una diversa terminologia utilizzata nel "Disciplinare di gara" - Paragrafo 5.3 - pag. 17, con riferimento al requisito di cui alla lett. a) (ossia: *aver realizzato almeno un (1) prodotto nuovo o significativamente migliorato con un contenuto tecnologico, oppure aver sviluppato almeno un (1) prodotto con un contenuto tecnologico*), e quella utilizzata nell'"Allegato 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazione unica" - Punto 7, corrispondente al medesimo requisito di cui alla lett. a) (ossia: *ha prodotto il seguente prototipo di cui fornisce il seguente elenco di dettaglio: Oggetto ____; committente ____; periodo di esecuzione ____*); nel "Disciplinare di gara" si fa riferimento ad un "prodotto" mentre nell'"Allegato 1" (da compilare e sottoscrivere), si fa riferimento ad un "prototipo". Per soddisfare tale requisito si deve considerare un nuovo prodotto o un nuovo prototipo?

R: la locuzione prodotto deve intendersi comprensiva del termine prototipo, pertanto, sebbene formulata nell'allegato in maniera impropria, ai fini dell'ammissibilità delle offerte saranno ritenuti validi riferimenti ad entrambi.

12)

Requisiti minimi di funzionalità della soluzione innovativa descritti

("Capitolato tecnico" - Paragrafo 3 - pag. 3): con riferimento alla richiesta di "eseguire rilevazioni (non invasive) georeferenziate plano-altimetriche (tre dimensioni) della condotta idrica e relativa rappresentazione", si domanda: la rilevazione plano-altimetrica è da intendersi come una misurazione della quota piezometrica nella condotta o come pura misurazione altimetrica del punto di misura/acquisizione?

R: Il requisito funzionale riguarda la rilevazione plano altimetrica in coordinate georeferenziate del tracciato della condotta e quindi non si fa riferimento alla quota piezometrica.

13)

Paragrafo 5.3 requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnico-professionale, pag.17: "Il concorrente, a pena di esclusione, deve aver eseguito regolarmente nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara ..."
Si richiede di conoscere se per tre anni antecedenti si deve intendere gli esercizi 2012,2103,2014 oppure i trentasei mesi solari antecedenti la data di pubblicazione del bando.

www.regione.puglia.it

Servizio Programmazione Acquisti

Via G. Gentile, n. 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3052 - Fax: 080 540 9599

mail: g.savino@regione.puglia.it -



R: la previsione del disciplinare è cristallizzata nell'inciso "Il concorrente, a pena di esclusione, deve aver eseguito regolarmente nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara".

A tale riguardo, si richiama il parere di pre-contenzioso n.201 del 18 dicembre 2013 emesso dall'ANAC, che, per perimetrare l'ambito temporale entro cui considerare maturati i requisiti di capacità tecnico-organizzativa per servizi e forniture di cui all'art.42 del d.lgs. 163/06, indica che la data da cui procedere a ritroso per l'individuazione del suddetto triennio è quella individuata dalla data di pubblicazione del bando, facendo salvo il solo limite della logicità e ragionevolezza di quanto richiesto, e della pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito. Pertanto, il limite temporale per la comprova del requisito deve riferirsi agli ultimi tre esercizi finanziari chiusi.

14)

Paragrafo 5.3 requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnico-professionale, pag.17: "Il concorrente, a pena di esclusione, deve aver eseguito regolarmente nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara alternativamente:

a) aver realizzato almeno un (1) prodotto nuovo o significativamente migliorato con un contenuto tecnologico, oppure aver sviluppato almeno un (1) prodotto con un contenuto tecnologico.

b) uno o più contratti aventi per oggetto servizi di ricerca e sviluppo analoghi a quelli oggetto della presente gara, non inferiori al 10% di € 625.000,00=IVA esclusa.

Qualora il concorrente sia un RTI:

il requisito di cui alla lett. a) deve essere posseduto dalla mandataria/capogruppo;
il requisito di cui alla lett. b), fermo l'importo totale richiesto nel suo complesso,
dovrà essere posseduto dalla mandataria/capogruppo in misura maggioritaria.

Sembra di capire che qualora un'impresa si presenti in forma singola, se possiede il requisito sub a), può anche non possedere del tutto il requisito b), mentre se dovesse presentarsi come mandante di un RTI, anche se possiede il requisito sub a), non può partecipare se non possiede una quota, ancorché minima del requisito b). Come si giustifica il termine "alternativamente"?

R: L'avverbio "alternativamente", posto a monte delle due opzioni a) e b) concede la facoltà ai concorrenti di scegliere una delle due possibilità ai fini della comprova del requisito relativo alla capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 5.3. In pratica, il requisito può essere dimostrato nell'uno ovvero nell'altro modo.



Ciò posto, le due previsioni non sono in contraddizione, dal momento che fanno una distinzione, declinando oneri differenti rispetto al possesso dei requisiti di capacità tecnica, nell'ipotesi di composizione plurisoggettiva dei partecipanti.

Si evidenzia, ad ogni buon fine, che non vi sono preclusioni di sorta alla partecipazione di un operatore economico alla gara, in quanto il disciplinare prevede il ricorso all'avvalimento, in caso di carenza del requisito, anche all'interno dello stesso RTI.

15)

E' possibile avere una declinazione più precisa di cosa si intende per "servizi di ricerca e sviluppo analoghi"?

R: Ogni attività che presupponga servizi di ricerca, studio, progettazione, sviluppo e sperimentazione, anche funzionali a realizzazioni di nuovi dispositivi, purché congruenti con quello oggetto della presente procedura ed in ogni caso attinenti a progetti di ricerca e di innovazione tecnologica, è da considerarsi analoga alla presente procedura.

16)

In riferimento al Disciplinare di gara, pagine 27-28, paragrafo 8 AVVALIMENTO, la domanda è la seguente:

Una società consortile partecipa alla gara in oggetto, avvalendosi in fase di presentazione dei requisiti soggettivi di alcuni dei suoi soci consorziati. L'affidamento di parte delle attività ai predetti soci consorziati è da considerarsi come subappalto?

R: per le società consortili vale la disciplina applicabile ai consorzi; pertanto, la società consortile può partecipare al bando singolarmente ovvero in R.T.I. (in entrambi i casi potrà scegliere se partecipare per sé o per una o più delle proprie consociate che in tal caso eseguiranno le prestazioni). Tale ipotesi non rientra tra le fattispecie di sub-appalto ai sensi del d.lgs. n.163/06 e s.m.i. e, pertanto, non la risposta al quesito è negativa.

17)

In riferimento al Disciplinare di gara, pagine 37-38, paragrafo 12 SUBAPPALTO "il subappalto è ammesso nel limite del 15% dell'offerta economica presentata dal concorrente", posto che il concorrente sia un RTI non costituito e posto che un raggruppando intenda affidare in subappalto parte delle attività: il limite del 15% si



applica sull'offerta economica totale presentata dal concorrente, quale RTI, oppure il 15% si applica sulla quota parte del raggruppando?

R: L'affidamento del sub-appalto nel limite del 15% va considerato rispetto all'importo contrattuale complessivo; è il Raggruppamento ad affidare prestazioni in sub-appalto, non il singolo raggruppando.

18)

In riferimento al BANDO, pagina 9, PROPOSTA DI BUSINESS PLAN, nella descrizione esemplificativa della voce di costo e di ricavo si rapportano i costi all'intero ciclo di vita del dispositivo. È possibile includere nell'elenco: voci di costo e di ricavo riferite alla gestione del progetto e alla comunicazione e diffusione dei risultati di progetto?

R: Anche le voci di costo relative alla gestione ed alla comunicazione incidono sul ciclo di vita del dispositivo dal punto di vista economico in termini di ritorno dell'investimento ed impatto sulle vendite, per cui non solo è possibile inserire tali voci ma è opportuno computarle per una più completa informazione della previsione di business.

Occorre, altresì, rammentare che nella prima fase devono essere indicate le sole voci di costo e non il loro valore, che sarà invece oggetto di valutazione nella successiva fase 2.

19)

Una società aggiudicataria dell'appalto può esternalizzare l'attività di ricerca ad una Università? Se sì, questa esternalizzazione costituisce un sub-appalto e quindi essere assoggettato al limite del 15%?

In alternativa può una Università partecipare in forma associata con le aziende e in quale tipologia di forma associativa? RTI, ATS, Consorzio o altro?

R: Per il diritto comunitario la nozione di imprese comprende qualsiasi ente che esercita attività economica consistente nell'offerta di beni e servizi su un determinato mercato, a prescindere dallo status giuridico di detta entità o delle sue modalità di finanziamento (Corte di giustizia CE sentenza 26.03.2009). Si tratta, quindi, di una nozione dai confini ampi, che prescindono da una particolare forma organizzativa e dalla necessità di perseguire finalità di lucro (Corte di giustizia CE sentenza 29.11.2007). Alla luce di ciò è ammessa la partecipazione alla procedura di gara anche agli enti pubblici, che possono partecipare sia in forma singola che, secondo le modalità di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, in forma di Raggruppamento Temporaneo di Impresa o all'interno di un Consorzio di cui essi fanno parte.

www.regione.puglia.it

Servizio Programmazione Acquisti

Via G. Gentile, n. 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3052 - Fax: 080 540 9599

mail: g.savino@regione.puglia.it -



L'esternalizzazione di attività a soggetti terzi è consentita, nella forma del sub-appalto e nel limite del 15% dell'importo contrattuale complessivo, a patto che tale volontà sia resa nella domanda di partecipazione secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e suoi allegati.

20)

A pagina 24 del disciplinare di gara è previsto quanto segue:

"L'offerta tecnica, inclusiva dello studio di fattibilità e della proposta di Business Plan, non dovrà superare complessivamente l'estensione massima di 40 (quaranta) pagine. Il carattere utilizzato dovrà essere "calibri", dimensione 12 punti, interlinea singola."

Qualora ci fosse bisogno di una più completa, anche se contenuta, descrizione di qualche aspetto del documento, è possibile, fare rinvio a contenuti allegati riuniti in un separato tomo, in modo che lo studio di fattibilità, già autonomamente esaustivo possa fornire, al bisogno ulteriore informazione.

R: l'indicazione del disciplinare è chiara, per cui gli operatori economici interessati sono invitati, per ragioni di economia procedimentale, a rispettare il limite delle 40 pagine.

Bari, 11 settembre 2015

**Il Dirigente del Servizio
f.to Nicola Lopane**